



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

SISTEMA I&R

FAQ

Risposte alle domande frequenti



Sommario

INTRODUZIONE 7

SEZIONE 1- STABILIMENTI ED ATTIVITÀ - REGISTRAZIONI 7

1. Cosa si intende per stabilimento, attività ed operatore? Come sono codificati gli stabilimenti e le attività in BDN? Possono coesistere in uno stesso stabilimento allevamenti con diversi orientamenti e diverse qualifiche sanitarie? 7
2. Come si assegna il numero di registrazione unico (NUR) ad un commerciante? 8
3. Cosa si intende per registro in BDN? 9
4. Cosa è previsto per le attività preesistenti alla normativa vigente? 9
5. Per quali specie è obbligatoria la richiesta di registrazione tramite SUAP e quando è possibile fare richiesta diretta al servizio veterinario? 9
6. È previsto il sopralluogo per la verifica dei requisiti delle attività prima della loro registrazione? 9
7. Quale documentazione è necessaria per la registrazione delle diverse tipologie di attività? 10
8. Cosa sono i ricoveri dei parchi? 10

SEZIONE 2 – ALLEVAMENTI ED ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ 10

Sez. 2 / Cap. 1 - ALLEVAMENTI DELLE VARIE SPECIE E STABILIMENTI PER IL RICOVERO COLLETTIVO DI

EQUINI..... 10

1. In un allevamento bovino quali specie possono essere detenute? 10
2. È prevista la modalità transumante per gli allevamenti bovini? 10
3. In un allevamento, diverso dallo stabilimento di ricovero collettivo, possono essere detenuti equidi intestati a diversi proprietari? 10
4. È possibile movimentare prima dei 30 giorni dal loro arrivo in allevamento gli equini provenienti da altri Stati Membri? 11

Sez. 2 / Cap. 2 - ALLEVAMENTO FAMILIARE..... 11

1. In uno stesso stabilimento (un codice aziendale) quanti e quali allevamenti familiari possono coesistere? 11
2. C'è un limite di capi di pollame e di conigli sotto il quale non è necessaria la registrazione? 11
3. Quali sono i requisiti che l'operatore di un allevamento familiare deve rispettare? 12
4. Quando e come è possibile movimentare gli animali da allevamenti familiari? 12
5. Cosa deve fare l'operatore in caso di superamento della capacità massima degli allevamenti familiari, per esempio in caso di nascite in allevamento familiare di ovini e caprini? 12
6. Cosa si intende per allevamento familiare in apicoltura? Cosa è previsto in caso di non corrispondenza coi requisiti normativi? 12
7. Come identificare gli allevamenti delle cosiddette "fattorie didattiche"? 13

Sez. 2 / Cap. 3 - INCUBATOIO ED ALLEVAMENTO DI POLLAME 13

1. Per i volatili diversi dal pollame (es. volatili ornamentali, colombi viaggiatori, canarini, psittacidi, i rapaci) è prevista la registrazione in BDN? 13

2.	L'operatore come adempie alla registrazione della mortalità del pollame detenuto?	13
3.	L'allevamento di pollame da riproduzione, l'incubatoio ed altre attività "uniche" possono avere lo stesso codice aziendale?	13
4.	La densità massima kg/mq è indicata solo per l'intero allevamento? Cosa è previsto in caso di non corrispondenza coi requisiti normativi?	14
Sez. 2 / Cap. 4 – APICOLTURA.....		14
1.	Qual è il SUAP e la ASL competente per la registrazione di un apicoltore?	14
2.	Come si applica in apicoltura il sistema I&R e quali sono le differenze con le precedenti disposizioni per il settore apistico?	14
3.	C'è una deroga per le movimentazioni tra propri apiari?	14
4.	Come si registrano le morie di api?	15
5.	Cartello identificativo dell'apiario.....	15
Sez. 2 / Cap. 5 - MACELLO E SISTEMA I&R.....		15
1.	I macelli di pollame e di conigli privi di riconoscimento devono essere registrati in BDN?	15
2.	Come si effettua al macello la distruzione dei documenti di identificazione dei bovini provenienti da altri Stati membri?	15
3.	Come si distruggono, custodiscono e smaltiscono al macello i mezzi di identificazione degli animali ivi macellati?	16
4.	Controlli I&R al macello – chi effettua i controlli di cui alla procedura trasmessa con nota DGSA 30360 del 14.10.2024? Come riscontrare le domande di cui al quadro B della check list? L'allegato III è modificabile a livello regionale?.....	16
5.	Valutazione della conformità I&R al macello dei bovini con un solo mezzo identificativo (marca auricolare)	16
Sez. 2 / Cap. 6 - PASCOLO.....		17
1.	Registrazione pascolo	17
2.	Come sono movimentati al pascolo gli animali non ancora svezzati e privi di identificazione?	17
3.	Come sono gestiti i vitelli nati al pascolo?	18
4.	È prevista la pertinenza aziendale nella normativa vigente?	18
5.	Per la transumanza è prevista la compilazione degli allegati precedenti alla normativa vigente?	18
6.	L'operatore di pascolo vagante quali specie può detenere? Come comunica i terreni in cui si sposta e le movimentazioni degli animali?	18
Sez. 2 / Cap. 7 - STALLA DI TRANSITO PER UNGULATI		19
1.	Se lo stesso proprietario possiede due stalle di transito in province diverse, può movimentare dall'una all'altra?.....	19
2.	Il decreto 134/2022 prevede per l'operatore delle stalle di transito il trasferimento degli animali ad altra attività non di sua proprietà, come fare questa verifica in BDN?	19
3.	A quale normativa si deve fare riferimento per calcolare la capacità strutturale di stabilimenti che effettuano operazioni di raccolta di ungulati?.....	19
4.	Quali sono i tempi massimi di permanenza e il numero massimo di operazioni di raccolta nelle stalle di transito per ungulati?	19

5. Le stalle di transito "da allevamento" possono movimentare oltre che verso allevamento e verso macello, anche verso altre stalle di transito? 19

Sez. 2 / Cap. 8 - CENTRO DI RACCOLTA DI UNGULATI 20

1. Quali sono i tempi massimi di permanenza degli animali nei Centri di raccolta ai sensi della normativa UE per gli animali destinati ad altri stabilimenti e per quelli da macello? 20
2. Gli animali provenienti da un centro di raccolta di altro stato membro possono passare per un centro di raccolta italiano? 21
3. Nei centri di raccolta possono essere introdotti animali provenienti da paesi terzi? 21
4. Un allevamento che riceve animali direttamente da uno stato estero deve essere riconosciuto o è sufficiente la registrazione? 21
5. Come devono essere considerati gli animali provenienti da altri PAESI UE con certificato INTRA riportante l'indicazione "ulteriore detenzione"? 22

Sez. 2 / Cap. 9 - CESSAZIONE DI ATTIVITÀ DISPOSTA DALLA ASL 22

1. Vi è un tempo massimo dalla registrazione in BDN di uno stabilimento in cui l'operatore deve introdurre gli animali ed eventualmente chiuderlo nel caso in cui non introduce? 22
2. Quando è possibile effettuare la chiusura d'ufficio delle attività e stabilimenti? 22

SEZIONE 3 - IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI E DEGLI EVENTI CHE LI

RIGUARDANO 23

Sez. 3 / Cap. 1- IDENTIFICAZIONE DEGLI UNGULATI 23

1. Come registrare in BDN di bovini provenienti da altri Stati Membri senza codice identificativo della madre? 23
2. Ristampe marche auricolari in caso di smarrimento per animali provenienti da altri Stati Membri 23
3. Per i bovini nati in allevamenti con modalità "all'aperto o estensivo", vi sono deroghe all'obbligo di identificazione con bolo ruminale? 23
4. Per i bovini destinati ai pascoli del proprio territorio, può essere previsto l'obbligo di identificazione dei bovini con bolo ruminale? 23
5. Procedura per la verifica regolare della corretta identificazione degli animali 24
6. Le indicazioni operative per l'anemia infettiva indicano come stabilimento a rischio l'allevamento da diporto con flag lavoro. Come gestire queste fattispecie? 24
7. Per le tipologie di suini, ovini e caprini per cui il DM prevede l'identificazione col codice dello stabilimento di nascita, quale codice deve essere riportato sui mezzi di identificazione e sui DDA? 25
8. La deroga all'uso del tatuaggio invece del marchio auricolare per ovini e caprini adulti è solo per le regioni che hanno chiesto la deroga stessa? 25
9. Come si genera in BDN il codice individuale per i suini? 25
10. Come classificare NON DPA animali di diverse specie? 25
11. Come la ASL può identificare animali riscontrati non correttamente identificati nel corso di un controllo? 25
12. Come inserire individualmente in BDN i camelidi ed i cervidi e che procedura utilizzo per richiederne i dispositivi di identificazione ufficiali? 26

Sez. 3 / Cap. 2 - IDENTIFICAZIONE PER INSIEME 26

1. Cos'è un INSIEME di animali e quali sono le differenze tra insieme e partita?	26
2. Per gli ovini e caprini con identificazione semplificata, ai sensi dell'art. 45, par. 1, del regolamento UE 2019/2035 e del DM, vi è obbligo di registrare le nascite in BDN?	26
3. Indicazioni per l'operatore per registrare come riproduttori identificati singolarmente alcuni soggetti degli insiemi già identificati.	26
4. Come registrare per insiemi i suini provenienti dall'estero?	27
5. È ancora obbligatorio il censimento annuale per ovini, caprini e suini?	27
6. Gli agnelli devono essere sempre identificati?	27
Sez. 3 / Cap. 3 - RESPONSABILITÀ OPERATORE /PROPRIETARIO	27
1. Come fa l'operatore a controllare eventuali errori della BDN se non ha accesso al registro elettronico e se ha dato delega?	27
2. Il mancato passaggio di proprietà di un equino a chi è ascrivibile? La sanzione viene data al proprietario dell'equino perché ha violato l'art 5 del decreto settembre 2021 o all'operatore dello stabilimento in base al 134? E nel caso di un controllo in uno stabilimento di ricovero collettivo (es. maneggio) le eventuali non conformità riscontrate a chi devono essere contestate?	28
Sez. 3 / Cap. 4 - DELEGA.....	28
1. Cosa si intende per soggetti delegati degli operatori? Quali sono le conseguenze per i delegati dagli operatori rispetto alle NC accertate?	28
2. È possibile delegare il servizio veterinario della ASL sulla propria attività?	28
Sez.3 / Cap. 5 - EVENTI.....	29
1. Quali sono i tempi massimi per la registrazione degli eventi in BDN?	29
2. La denuncia dei furti e degli smarrimenti deve essere presentata alle forze dell'ordine?	29
Sez.3 / Cap. 6 - DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO (DDA)	29
1. Il DDA è informatizzato?	29
2. I DDA cartacei sono ancora utilizzabili?	29
3. Commercianti e allevamenti di pollame con modalità "svezzamento" devono fare il DDA informatizzato o va bene cartaceo?	29
4. Art. 8.8 del d.lgs. 134/2022 e obbligo di registrazione entro 3 giorni del DDA cartaceo da parte dell'operatore.	30
5. Le registrazioni delle movimentazioni in BDN avvengono automaticamente?	30
6. Quali rettifiche sono possibili per l'operatore dopo la compilazione del DDA in BDN?	30
7. Per quanti giorni ha valore il DDA di cui all'art. 8, comma 7, del d.lgs. 134/2022 dopo la sua compilazione?	30
8. Rimane traccia in BDN delle movimentazioni di equini A/R inferiori ai 7 giorni?	31
9. Il DDA è necessario per chi si sposta in giornata a cavallo fuori provincia/regione da solo o in gruppo per passeggiata?	31
10. Come può essere movimentato un puledro a cui è stato applicato il transponder, se iscritto in BDN senza che l'OR competente abbia ancora emesso lo SLID?	31
11. Nel caso un proprietario di equino fa il DDA e poi non lo elimina, chi si sanziona? il proprietario dell'equide o l'operatore dello stabilimento?	32

12. Come sono registrate in BDN le movimentazioni di animali verso/da Fiere/Mercati/Mostre (F/M/M)? . 32
13. Come sono registrate le movimentazioni di pollame e lagomorfi verso macello annesso allo stabilimento e verso allevamenti familiari di pollame/conigli o per vendita a privati per autoconsumo? 32
14. La macellazione di suini in un allevamento a favore di terzi deve sempre essere preceduta da vendita attestata da DDA? E per i cervidi abbattuti in stabilimento e poi avviati al macello per terminare le operazioni? 33

SEZIONE 4 – CONTROLLI: MISURE CORRETTIVE E SANZIONI 33

Sez. 4 / Cap. 1 – MISURE CORRETTIVE E SANZIONI 33

1. Quali sono le Autorità Competenti legittimate ad elevare sanzioni per il sistema I&R? 33
2. Le sanzioni di cui all'articolo 20 del d.lgs. 134/2022 per ciascun animale non identificato, si intendono applicabili da ora? 33
3. Nel caso di un controllo sfavorevole è possibile fare solo le prescrizioni? 33
4. Cosa si intende per relazione di controllo/verbale di controllo? 33

Sez. 4 / Cap. 2 - DIFFIDA..... 33

1. Quando è possibile applicare l'istituto della diffida per il sistema I&R? 33
2. È possibile applicare l'istituto della diffida ai ritardi/mancanze di comunicazione degli eventi? 34

SEZIONE 5 – FORMAZIONE..... 34

1. Programmi formativi di sanità animale obbligatori previsti dal DM 06.09.2023 34

SEZIONE 6 - CONDIZIONALITÀ 36

1. Quale percentuale del campione minimo deve rappresentare il campione di condizionalità? 36

INTRODUZIONE

In questo documento sono riportati, in modo aggregato per argomento, i riscontri della DGSA alle domande più frequenti in materia di sistema di identificazione e registrazione degli stabilimenti, degli operatori e degli animali (sistema I&R) di cui al d.lgs. 134/2022 e suo manuale operativo (DM 07.03.23 e s.m.i.). Il documento “FAQ I&R” è oggetto di periodici aggiornamenti. Nella corrente versione i riferimenti normativi includono le modifiche al DM 07.03.2023 di cui al decreto 27 gennaio 2025.

Si ricorda inoltre che:

- Informazioni generali sul sistema I&R sono disponibili accedendo al portale del ministero della salute dalla pagina: [Ministero della Salute - Sistema di identificazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali \(I&R\)](#)
- Le schede gestionali I&R online, previste dal cap. 2.1.1, punto 18, del DM 07.03.2023, sono liberamente consultabili nella home page del portale internet www.vetinfo.it (selezionando la specifica icona in alto a sinistra).
- Il testo consolidato del DM 07.03.2023 è disponibile al seguente link:
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3323_allegato.pdf *Tale testo consolidato del DM 07.03.2023 è un semplice strumento di documentazione e lavoro senza alcun effetto giuridico, realizzato al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Il Ministero della salute non assume alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni di riferimento giuridico sono esclusivamente quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.*
- La procedura per le richieste di inserimento ed integrazione nell'elenco dei fornitori di mezzi identificativi (art. 12 del d.lgs. 134/2022) è disponibile sul portale del Ministero della Salute al link:
[Ministero della Salute - Richiesta di iscrizione/integrazione nell'elenco dei Fornitori di mezzi di identificazione di equini, bovini e bufalini, ovini e caprini, suini, camelidi, cervidi](#)
- Le FAQ I&R non riguardano né gli Animali da Compagnia, intesi come gli animali delle specie incluse in allegato 1 del regolamento UE 2016/429 (da ora AHL), né gli stabilimenti di cui all'art.2, comma 3, del d.lgs. 134/2022. Informazioni generali inerenti agli animali da compagnia sono disponibili al link [Ministero della Salute - Animali d'affezione](#)

SEZIONE 1- STABILIMENTI ED ATTIVITÀ - REGISTRAZIONI

- 1. Cosa si intende per stabilimento, attività ed operatore? Come sono codificati gli stabilimenti e le attività in BDN? Possono coesistere in uno stesso stabilimento allevamenti con diversi orientamenti e diverse qualifiche sanitarie?**

Lo stabilimento è il luogo, anche all'aperto, in cui sono detenuti animali o materiale germinale, pure se temporaneamente, ai sensi dell'art. 4, punto 27 dell'AHL. Esso corrisponde all'azienda della

normativa precedente ed è identificato dal codice aziendale, codice alfanumerico univoco rilasciato da BDN, costituito da 10 caratteri che identificano un luogo georeferenziato – rif. cap. 2.1.1, punto 13 del DM 07.03.2023 (da ora DM).

L'operatore, come definito dall'AHL, all'articolo 4.24, corrisponde al detentore dell'ordinamento in materia di anagrafe e all'apicoltore in apicoltura.

Le attività svolte dall'operatore in uno stabilimento sono definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. 134/2022.

In uno stabilimento possono essere svolte più tipologie di attività, ad esclusione delle tipologie cui non possono essere associate altre attività (vedi DM e schede gestionali online).

L'allevamento è una tipologia di attività svolta dall'operatore nello stabilimento ed è definito all'articolo 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. 134/2022.

A ciascuna attività svolta dall'operatore nello stabilimento, in BDN è assegnato un numero di registrazione unico (NUR) composto da 14 caratteri alfanumerici costituito dal codice aziendale dello stabilimento, seguito da 4 caratteri riferibili alla specie degli animali detenuti e all'identificativo fiscale dell'operatore – rif. cap. 2.1.1, punto 13 del DM.

Se per esempio nello stabilimento identificato con codice aziendale ITxxxAByyy vi sono due attività di allevamento di suini di due operatori distinti (*che quindi coesistono nello stesso stabilimento e fanno capo al medesimo codice aziendale*), ogni allevamento ha un numero di registrazione unico distinto e composto da ITxxxAByyy + SU (*specie degli animali, suini*) + 00 = progressivo numerico che nel sistema è associato all'operatore.

Anche in caso di cessione dell'attività ad altro operatore, la registrazione nel sistema del subentro genera un nuovo NUR, associato al nuovo operatore, diverso dal precedente solo per gli ultimi due caratteri.

L'operatore associato a un NUR è direttamente consultabile in BDN per tutti gli operatori che ne hanno titolo.

Il NUR riferito a ciascuna attività di origine degli animali movimentati sul territorio nazionale è indicato nei Documenti Di Accompagnamento (da ora DDA) degli animali stessi.

Per le attività con riconoscimento, il numero di riconoscimento ha una struttura distinta da quella del numero di registrazione.

La presenza di attività con diverse qualifiche sanitarie nello stesso stabilimento è disciplinata, come già prima della nuova normativa, dalla regolamentazione di sanità animale.

2. Come si assegna il numero di registrazione unico (NUR) ad un commerciante?

Per il commerciante (*cap. 2.1.3 del DM*) il NUR è attribuito alla sua sede legale.

3. Come è aggiornato il registro delle attività in BDN?

L'operatore genera in BDN il registro della sua attività (*articolo 9, comma 10, del d.lgs. 134/2022*) tramite l'inserimento e il regolare aggiornamento di tutte le informazioni inerenti agli animali detenuti e agli eventi che li riguardano. Tale registro informatizzato in BDN, *con la piena applicazione del DM*, sostituirà qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto previsto da disposizioni precedenti al d.lgs. 134/2022. L'operatore che adotta la funzionalità del registro informatizzato in BDN non necessita sin da ora di nessun altro registro cartaceo o su altro supporto.

4. Cosa è previsto per le attività preesistenti alla normativa vigente?

Ai sensi del d.lgs. 134/2022 (art. 23, comma 4), le registrazioni e i riconoscimenti degli stabilimenti effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, sono considerati conformi.

Per alcune tipologie di attività potrà essere previsto un periodo di tempo di adeguamento alle nuove disposizioni. Ai fini dell'aggiornamento, l'operatore è tenuto a comunicare, le modifiche (aggiornamenti) e le cessazioni inerenti alle attività tramite SUAP o Organismi individuati dalle regioni/province autonome. Solo per gli allevamenti familiari e in altri casi previsti dal DM, le comunicazioni sono effettuate direttamente alla ASL competente (cap. 2.2.1 del DM).

5. Per quali specie è obbligatoria la richiesta di registrazione tramite SUAP e quando è possibile fare richiesta diretta al servizio veterinario?

Per la registrazione di allevamenti familiari e amatoriali è possibile la registrazione in BDN direttamente presso la ASL e non tramite SUAP. In tali casi la ASL, prima della registrazione, controlla direttamente la conformità documentale e, in caso di incongruenze, effettua un sopralluogo per la verifica dei requisiti di sua competenza. Se ritenuto opportuno, la ASL può richiedere alle Autorità comunali la valutazione di aspetti inerenti al piano regolatore generale e ad altre disposizioni locali.

6. È previsto il sopralluogo per la verifica dei requisiti delle attività prima della loro registrazione?

Il sopralluogo per la verifica dei requisiti dell'attività dello stabilimento da parte della ASL prima della registrazione, ad esclusione dei casi previsti dall'art. 5 comma 3, del d.lgs. 134/2022 (*stalle di transito per ungulati, fiere, mostre e mercati*), non è obbligatorio (*ai sensi dell'AHL*), ma è comunque possibile se la ASL, o la regione/provincia autonoma competente, lo ritenga necessario. La verifica sarà comunque effettuata durante le attività ufficiali di controllo routinarie e ogni volta che la ASL lo ritenga opportuno.

La registrazione in BDN non costituisce autorizzazione alla detenzione di animali e non sostituisce nessun obbligo dell'operatore previsto da normative nazionali, regionali o locali sia sanitarie e sia di altra tipologia.

7. Quale documentazione è necessaria per la registrazione delle diverse tipologie di attività?

La documentazione da presentare deve essere idonea, sufficiente e adatta alla tipologia di attività in esame, al fine di consentire alla ASL di verificare la congruenza con l'attività che l'operatore intende effettuare. Tale documentazione comprende almeno la planimetria dello stabilimento, la relazione contenente la descrizione dell'attività svolta, oltre che le specifiche tecniche delle attrezzature presenti. La ASL può richiedere all'operatore, se lo ritiene necessario, anche ulteriori documenti.

8. Cosa sono i ricoveri dei parchi?

Attività in cui è possibile iscrivere animali provenienti dallo stesso parco e solo delle seguenti specie: cinghiali, cervidi, selvaggina da penna ("selvaggina") e lepri.

Movimentazioni conformi:

- in entrata solo dallo stesso parco;
- in uscita solo verso allevamenti, strutture faunistiche venatorie per cinghiali, collezioni faunistiche, ripopolamento, macello.

SEZIONE 2 – ALLEVAMENTI ED ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ**Sez. 2 / Cap. 1 - ALLEVAMENTI DELLE VARIE SPECIE E STABILIMENTI PER IL RICOVERO COLLETTIVO DI EQUINI****1. In un allevamento bovino quali specie possono essere detenute?**

L'attività registrata/riconosciuta in BDN per Bovini comprende bovini del genere bos, yak, bisonti, zebù e loro incroci, eccetto i bufali che sono gestiti, per le finalità del sistema I&R, al di fuori del gruppo specie "bovini" (vedi schede gestionali online).

2. È prevista la modalità transumante per gli allevamenti bovini?

No, le modalità di allevamento sono indicate nelle schede gestionali I&R online.

Al fine di favorire un graduale progressivo adeguamento alle nuove disposizioni, il sistema indicherà in anomalia le attività già registrate con modalità transumante che dovranno essere regolarizzate al più presto.

3. In un allevamento, diverso dallo stabilimento di ricovero collettivo, possono essere detenuti equini di diversi proprietari?

Sì, purché la detenzione di equini di diversa proprietà non costituisca attività prevalente.

In tali casi, infatti, deve essere cambiato l'orientamento produttivo dell'attività. Il maneggio e gli altri stabilimenti per il ricovero collettivo di equini sono attività di raggruppamento e ricovero di equini di diversi proprietari, i quali fruiscono del servizio di custodia e cura dei propri animali.

L'operatore è in ogni caso il soggetto responsabile di tutti i capi detenuti nell'attività e per ognuno dei capi in BDN deve essere registrato il proprietario e le altre informazioni previste dal sistema, incluse le movimentazioni.

4. È possibile movimentare prima dei 30 giorni dal loro arrivo in allevamento gli equini provenienti da altri Stati Membri?

Ai sensi dell'art. 10, comma 5, del d.lgs. 134/2022 e dell'articolo 15, comma 5, del DM 30 settembre 2021, l'operatore dell'allevamento di prima destinazione di equini provenienti da Stati membri o Paesi terzi, deve detenere in modo continuativo tali animali per almeno trenta giorni se non per l'immediata macellazione oppure per corse/competizioni/manifestazioni oppure per motivi eccezionali di benessere animale, previa autorizzazione dell'ASL competente sullo stabilimento.

Sez. 2 / Cap. 2 - ALLEVAMENTO FAMILIARE

1. In uno stesso stabilimento (stesso codice aziendale) quanti e quali allevamenti familiari possono coesistere?

L'allevamento familiare (*art. 2, comma 1, lettera f) del d.lgs. 134/2022*), è previsto solo per: equini, ovini e caprini, suini, pollame, conigli, apicoltura, alle condizioni di cui al d.lgs. 134/2022 e al DM. Nello stesso stabilimento possono coesistere allevamenti di specie diverse, ma per la stessa specie può essere presente un solo allevamento familiare e non possono coesistere allevamenti familiari ed ordinari. Quindi per una determinata specie animale (o gruppo specie, quando previsto) non è possibile registrare nello stesso stabilimento:

- più allevamenti familiari della stessa specie (anche se con diversi operatori);
- un allevamento familiare e uno o più allevamenti ordinari della stessa specie (anche se con diverso operatore).

Al fine di favorire un graduale progressivo adeguamento alle nuove disposizioni, il sistema indicherà in anomalia le attività già registrate come familiari e non conformi ai requisiti normativi.

La definizione delle modalità di allevamento dei camelidi è indicata nelle schede gestionali online, capitolo specifico.

Non è previsto l'allevamento familiare per tali specie (vedi anche cap. 2.4, punto 1A, del DM). Inoltre, in alcuni casi la detenzione di questi animali richiede autorizzazioni specifiche.

2. C'è un limite di capi di pollame e di conigli sotto il quale non è necessaria la registrazione?

Gli operatori di tutti gli allevamenti familiari di pollame e di conigli di qualsiasi consistenza sono tenuti a chiedere alla ASL la registrazione in BDN.

3. Quali sono i requisiti che l'operatore di un allevamento familiare deve rispettare?

La specie, oltre che il numero di animali detenuti nell'allevamento familiare (*inclusi i Suini familiari NON DPA - massimo 2 capi*), deve essere sempre conforme al cap. 2.4, punto 1A, del DM, e devono essere rispettati tutti gli altri requisiti previsti (incluso cap. 2.1.1, punto 4 del DM).

In ogni caso il luogo in cui sono detenuti gli animali deve possedere i requisiti strutturali conformi alla vigente normativa, oltre che sanitaria, anche di edilizia, urbanistica igienicosanitaria, ambientale e quelle relative alla destinazione d'uso.

In un allevamento familiare di ovini o caprini è previsto un numero massimo di animali che possono essere detenuti contemporaneamente pari a 9 (nove) capi, complessivi tra ovini e caprini, se l'operatore detiene nello stabilimento entrambe le specie. Il DM (cap. 2.4, punto 1A), non prevede altre distinzioni di età e sesso.

4. Quando e come è possibile movimentare gli animali da allevamenti familiari?

Gli allevamenti familiari di qualsiasi specie non possono movimentare i propri animali se non per l'immediata macellazione. In fase di chiusura dell'allevamento, previa autorizzazione ASL, è possibile movimentare gli animali verso allevamenti di pari orientamento. Inoltre, sempre previa autorizzazione ASL e con valido documento di accompagnamento, ne è consentita la movimentazione verso e da pascolo, oltre che in situazioni di emergenza (**DM - cap. 2.4, punto 1A**).

5. Cosa deve fare l'operatore in caso di superamento della capacità massima degli allevamenti familiari, per esempio in caso di nascite in allevamento familiare di ovini e caprini?

In caso di superamento del limite del numero di animali presenti nell'allevamento familiare, come anche in caso di diversa destinazione e uso degli animali, non rientrando più nella definizione di allevamento familiare, l'operatore deve comunicare, nei tempi e modalità previste dal d.lgs. 134/2022 e dal DM, la variazione dell'orientamento produttivo (**DM - cap. 2.4, punto 1A**).

Gli allevamenti in anomalia sono consultabili dalla ASL che potrà effettuare le azioni correttive di sua competenza.

6. Cosa si intende per allevamento familiare in apicoltura? Cosa è previsto in caso di non corrispondenza coi requisiti normativi?

L'allevamento familiare in apicoltura corrisponde all'apiario con massimo 10 alveari. Il DM non specifica il numero di nuclei, ma che l'orientamento produttivo "familiare" riguarda l'intera attività di apicoltura, e non i singoli apiari.

Se in fase di controllo la ASL rileva un superamento significativo del numero di alveari oppure una destinazione/ uso non compatibile con la definizione di familiare, l'apiario non può essere considerato familiare: la situazione va segnalata nelle relazioni di controllo e l'operatore deve modificare

l'orientamento produttivo tramite SUAP. Inoltre, la ASL valuta l'applicazione delle misure previste dagli artt. 15 e 17 del d.lgs. 134/2022, fatto salvo il rispetto dei requisiti normativi.

7. Come identificare gli allevamenti delle cosiddette “fattorie didattiche”?

La ASL, considerando la reale attività svolta dall'operatore, inclusa la destinazione dei suoi animali/relativi prodotti e le autorizzazioni eventualmente disponibili, stabilisce se un allevamento è ordinario o familiare oppure una collezione faunistica.

L'identificazione degli ungulati detenuti è comunque disciplinata dal d.lgs. 134/2022 e dal DM.

Sez. 2 / Cap. 3 - INCUBATOIO ED ALLEVAMENTO DI POLLAME

1. Per i volatili diversi dal pollame (es. volatili ornamentali, colombi viaggiatori, canarini, psittacidi, i rapaci) è prevista la registrazione in BDN?

Le categorie elencate (ad eccezione dei piccioni che rientrano nella definizione di pollame) rientrano nella definizione di volatili in cattività, la cui registrazione è compresa tra le nuove funzionalità del SINAC (Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia).

Infatti, qualsiasi attività di detenzione di pollame deve essere registrata in BDN, mentre le attività che detengono volatili in cattività, ossia di specie diverse dal pollame, andranno registrati in SINAC.

2. L'operatore come adempie alla registrazione della mortalità del pollame detenuto?

Attualmente, ai fini di una corretta gestione di un eventuale sospetto di malattie infettive (in particolare influenza aviaria), l'operatore tiene un registro delle mortalità in allevamento e registra in BDN (tramite apposita funzione) l'avvenuto svuotamento del capannone a fine ciclo.

Lo smaltimento avviene di regola a fine ciclo. In corso di controllo, il numero puntuale dei morti attualmente è verificabile solo in base alle schede di rilevazione della mortalità giornaliera tenute dall'operatore.

3. L'allevamento di pollame da riproduzione, l'incubatoio ed altre attività “uniche” possono avere lo stesso codice aziendale?

L'attività unica (ai sensi del DM) deve essere la sola attività in uno stabilimento per la stessa tipologia di animali (pollame nella fattispecie). Quindi non è possibile la coesistenza con qualsiasi altra attività perché esse sono attività ad alto rischio di introduzione e diffusione di malattie infettive per le specifiche commerciali che prevedono movimentazioni frequenti e/o per la necessità di elevati standard di biosicurezza, o altro.

L'incubatoio rientra nelle tipologie di attività a cui non ne possono essere associate altre nello stesso stabilimento (vedi DM e schede gestionali I&R online), eccezion fatta per quelli annessi ad allevamenti con orientamento produttivo “da riproduzione” o “ripopolamento” o ciclo completo e se l'allevamento riceve i pulcini solo da tale incubatoio.

4. La densità massima kg/mq è indicata solo per l'intero allevamento? Cosa è previsto in caso di non corrispondenza coi requisiti normativi?

L'autorizzazione inerente all'aumento della densità per i polli da carne è attribuita all'intera attività e non al singolo capannone (motivo per cui non è prevista la registrazione per capannone). Pertanto, il rilievo del mancato rispetto di quanto previsto dal Decreto 181/2010, comporta la revoca dell'autorizzazione per tutto l'allevamento (tutti i capannoni).

Sez. 2 / Cap. 4 – APICOLTURA

1. Qual è il SUAP e la ASL competente per la registrazione di un apicoltore?

L'apicoltore professionista, ai fini della registrazione in BDN, notifica al SUAP l'apertura/chiusura del codice aziendale assegnato alla sua sede legale.

L'apicoltore garantisce la registrazione in BDN degli apiari afferenti al suo codice aziendale con coordinate, consistenze, censimenti e quanto altro previsto dal sistema I&R in apicoltura, direttamente o tramite delegato.

In ogni caso, il SUAP funziona in base a normativa non sanitaria e non si può escludere che il SUAP di determinati comuni/territori chieda altre informazioni, indipendenti da I&R, inerenti alla collocazione e tipologia degli apiari che insistono in tali territori.

2. Come si applica in apicoltura il sistema I&R e quali sono le differenze con le precedenti disposizioni per il settore apistico?

In BDN è prevista l'attribuzione del codice aziendale alla sede legale dell'operatore/apicoltore che deve registrare, con relativa geolocalizzazione, tutti i suoi apiari (vedi DM). L'apiario corrisponde all'allevamento.

L'apiario è identificato in BDN dal codice aziendale seguito dal numero progressivo assegnato ad esso indipendentemente dalla sua ubicazione, come per le precedenti disposizioni.

Per la registrazione di ciascun apiario il sistema richiede l'indirizzo e le coordinate geografiche (georeferenziazione), come per le precedenti disposizioni.

In BDN sezione apicoltura non sono richiesti né i dati catastali del terreno e né la superficie destinata agli animali. La capacità dello stabilimento è riferita all'apicoltore in base alle consistenze rilevabili in BDN per l'anno di riferimento.

Per la registrazione di apiari nomadi non è prevista la comunicazione tramite SUAP in quanto trattasi di apiari che afferiscono allo stesso apicoltore già registrato in BDN e utilizzati principalmente nel periodo della fioritura.

Per il settore apistico non è previsto un DDA di andata e ritorno.

3. C'è una deroga per le movimentazioni tra propri apiari?

Il DM prevede che in deroga agli adempimenti previsti dall'art. 8, comma 7, del d.lgs. 134/2022 e dal capitolo 5 del manuale, gli operatori del settore dell'apicoltura, possono non registrare in BDN le movimentazioni tra i propri apiari con lo stesso codice aziendale, che avvengono nell'ambito della

stessa provincia, dandone comunicazione alla ASL competente. La suddetta deroga non è applicabile in caso di movimenti di attivazione e disattivazione degli apiari, di vigenza di diverse disposizioni locali di sanità animale e per motivi sanitari incluso il blocco sanitario. Gli operatori che si avvalgono della suddetta deroga sono considerati maggiormente a rischio e di conseguenza sono oggetto di controlli veterinari con maggiore frequenza.

4. Come si registrano le morie di api?

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 9, comma 5, del d.lgs. 134/2022, l'operatore registra entro 7 giorni le informazioni inerenti alle morie di api superiori al 50% della consistenza dell'apiario, inclusi i sospetti avvelenamenti.

5. Cartello identificativo dell'apiario

Come previsto dal DM, cap. 4.3, punto 3, l'operatore deve apporre in prossimità di ogni apiario un cartello identificativo chiaramente visibile per individuare la postazione quando occupata da alveari. Il cartello identificativo deve essere:

- a) di materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo;
- b) di dimensioni minime equivalenti al formato A4;
- c) di colore bianco riportante in caratteri di colore nero indelebile e di altezza di almeno quattro centimetri «SISTEMA 134/2022 NAZIONALE – DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2022, n.134», oltre che il codice aziendale. La nuova dicitura è prevista per i cartelli di apiari registrati dopo l'entrata in vigore del DM.

Sez. 2 / Cap. 5 - MACELLO E SISTEMA I&R

1. I macelli di pollame e di conigli privi di riconoscimento devono essere registrati in BDN?

La registrazione dei macelli di cui non è previsto l'inserimento in SINTESIS è prevista in vetinfo (applicativo SINVSA). Il d.lgs. 134/2022 ed il suo manuale operativo prevedono come obbligatorie la registrazione delle movimentazioni e delle macellazioni, anche per queste tipologie

2. Come si effettua al macello la distruzione dei documenti di identificazione dei bovini provenienti da altri Stati membri?

Il documento di identificazione di cui al capitolo 3.3.1.1. e successivi del DM di bovini provenienti da Stati dell'UE e destinati direttamente al macello, se la macellazione risulta regolare, è distrutto il giorno stesso della macellazione a cura del responsabile del macello, con supervisione della ASL. Potranno essere utilizzati i metodi di distruzione ritenuti più opportuni dal veterinario ufficiale al fine di garantire che il documento non sia mai più utilizzabile.

In caso di riscontro di non conformità, il documento è conservato al fine della gestione della stessa non conformità.

3. Come si distruggono, custodiscono e smaltiscono al macello i mezzi di identificazione degli animali ivi macellati?

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) del d.lgs. 134/2022, rientra tra i compiti del responsabile del macello il recupero e la custodia, previo taglio dei marchi auricolari, dei mezzi di identificazione degli animali macellati, inclusi quelli elettronici, sino allo smaltimento presso ditte autorizzate come rifiuto speciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di rifiuti.

4. Controlli I&R al macello – chi effettua i controlli di cui alla procedura trasmessa con nota DGSA 30360 del 14.10.2024? Come riscontrare le domande di cui al quadro B della check list? L'allegato III è modificabile a livello regionale?

Per il sistema 134/2022 nei macelli, oltre alla vigilanza continua effettuata regolarmente dal Veterinario addetto all'attività ispettiva, è previsto il controllo periodico sistematico, di cui alla procedura, da effettuare preferibilmente col personale del Servizio veterinario territoriale competente sul sistema 134/2022 degli stabilimenti di allevamento. Infatti, è preferibile prevedere, a livello regionale o provinciale, l'affiancamento ai veterinari del Servizio ispezione degli alimenti O.A. di veterinari esperti di sistema I&R.

Il quadro B1 della check list “controlli I&R al macello” riguarda la verifica della procedura di autocontrollo del responsabile del macello sulla corretta identificazione degli animali. Tale verifica è effettuata attraverso l'esame, a campione, dei dati e dei documenti che testimoniano l'applicazione nel periodo oggetto di controllo della procedura stessa. Quindi, a seconda della domanda, la risposta SI/NO/NA sarà basata su quanto rilevabile dall'ispettore tramite osservazione diretta delle operazioni in corso e della documentazione attestante i flussi di comunicazione tra OSA e SV; la custodia e smaltimento dei mezzi id; dei documenti id; altro.

La tabella in allegato III alla procedura (*da utilizzare in ausilio nella valutazione della procedura di autocontrollo adottata dal responsabile del macello*) può essere modificata (vedi procedure, capitolo Verifica della procedura di autocontrollo del responsabile del macello sulla corretta identificazione degli animali - ultimo paragrafo).

Con i termini “Capi con identificazione irregolare/incompleta/non corretta” riportati insieme e non distinti nella stessa casella del Quadro B2 e Lista 1, si intende considerare insieme le anomalie riscontrate per irregolare/incompleta/non corretta id, se è comunque garantita la tracciabilità.

5. Valutazione della conformità I&R al macello dei bovini con un solo mezzo identificativo (marca auricolare)

Ai sensi del cap. 3.3.1 del DM, il bovino deve essere identificato con due mezzi di identificazione con le modalità e tipologie di mezzi indicati nel manuale stesso. Un bovino sprovvisto di uno dei due

mezzi previsti non può essere considerato correttamente identificato e l'operatore deve attendere il completamento dell'identificazione prima di inviarlo al macello.

Ciò premesso, salvo specifici e documentabili situazioni di urgenza attestati dalla ASL competente sullo stabilimento di partenza, il veterinario ufficiale può ammettere alla macellazione un bovino con uno solo dei due marchi auricolari convenzionali esclusivamente se è possibile dimostrare inequivocabilmente la perdita del marchio mancante in prossimità del trasporto (*presenza dell'altro marchio nel mezzo di trasporto e/o segni di perdita recente del marchio sul padiglione auricolare privo di mezzo di identificazione*) e se non vi sono altre anomalie inerenti alla registrazione del capo in BDN (in cui deve risultare la tipologia di identificazione del capo) e alla sua documentazione di accompagnamento.

Il responsabile del macello deve adottare procedure per la verifica dell'identificazione degli animali e deve segnalare le carenze di conformità al veterinario ufficiale del macello. Tali carenze sono poi trasmesse alla ASL competente sullo stabilimento di partenza ai fini della determinazione di eventuali azioni correttive e sanzioni previste dal d.lgs. 134/2022. Inoltre, gli allevamenti per cui sono segnalate incomplete identificazioni sono considerati a rischio e come tali valutati ai fini della programmazione dei controlli annuali.

Sez. 2 / Cap. 6 - PASCOLO

1. Registrazione pascolo

Il DM, al cap. 2.1.1, punto 15, prevede che, su richiesta dell'operatore del pascolo con indirizzo "omogeneo", la ASL territorialmente competente può decidere, previa valutazione del rischio sanitario, di registrare come unico stabilimento "pascolo omogeneo" l'insieme di più particelle pascolo anche se non contigue purché presenti nello stesso Comune e purché i dati identificativi delle particelle siano acquisiti in BDN dal fascicolo aziendale dello stesso operatore. Per la normativa sanitaria europea e nazionale di riferimento del sistema I&R, il responsabile degli animali in ogni stabilimento ed attività, incluso il pascolo, è in ogni caso unicamente l'operatore, indipendentemente dal proprietario/titolare del suolo/degli animali, e da altre figure quali il detentore/conducente/accompagnatore al pascolo, che non sono previste dalla normativa vigente in materia di I&R. Per ulteriori elementi di riscontro ed approfondimento si invita a consultare la nota DGSAF 20475 del 28/06/2024.

2. Come sono movimentati al pascolo gli animali non ancora svezzati e privi di identificazione?

I soli movimenti verso e da pascolo di equini, bovini, ovini e caprini non svezzati e di età inferiore a quella prevista per la loro identificazione, sono inseriti come annotazione nel documento di accompagnamento di cui all'art. 8, comma 7, del d.lgs. 134/2022, utilizzato per la movimentazione della madre, a condizione che tali animali non siano mai separati da essa e che le movimentazioni siano esclusivamente da allevamento di nascita verso pascolo e viceversa.

3. Come sono gestiti i vitelli nati al pascolo?

I vitelli possono essere movimentati dal pascolo in cui sono nati esclusivamente per il rientro nello stabilimento di origine della madre, senza essere separati dalla stessa.

Per i vitelli nati al pascolo, poiché la norma prevede esclusivamente il rientro nello stabilimento di origine della madre, non è prevista la loro movimentazione verso uno stabilimento diverso da quello di origine.

4. È prevista la pertinenza aziendale nella normativa vigente?

La pertinenza non è prevista dal d.lgs. 134/2022 e suo manuale operativo. Per l'eventuale riconoscimento di aiuti comunitari per animali al pascolo all'interno dello stabilimento, è valutata la modalità di allevamento "all'aperto o estensivo". All'atto della realizzazione della cooperazione applicativa tra SIAN e BDN (che permetterà l'acquisizione in BDN da SIAN dei dati per la georeferenziazione "a poligono" dei pascoli), su richiesta dell'operatore di allevamento con modalità "estensivo/all'aperto", la ASL territorialmente competente valuta sulla base dei requisiti sanitari e quando sia dimostrabile l'effettiva contiguità verificata sulla base dei dati identificativi delle particelle, acquisiti in BDN dal fascicolo aziendale dello stesso operatore, di registrare come unico allevamento le particelle presenti nello stesso comune e contigue ai terreni in cui insiste l'attività. La cooperazione applicativa è realizzata in base alle procedure concordate tra AGEA e il CSN.

5. Per la transumanza è prevista la compilazione degli allegati precedenti alla normativa vigente?

I modelli allegati a norme abrogate direttamente o indirettamente dai d.lgs. 134 e 135/2022 non sono più validi. Per le movimentazioni verso e da pascolo occorre riferirsi al d.lgs. 134/2022 ed al capitolo 5 del DM.

6. L'operatore di pascolo vagante quali specie può detenere? Come comunica i terreni in cui si sposta e le movimentazioni degli animali?

La registrazione del pascolo vagante, ossia dell'allevamento esercitato in maniera nomade da operatori che utilizzano terreni di proprietà pubblica o privata, siti in uno o più comuni, è consentita solo per i bovini, gli equini, gli ovini e caprini, nei soli territori che consentono tale tipologia di allevamento (vedi disposizioni regionali in materia).

Esso è registrato in BDN come allevamento con modalità "pascolo vagante". Le modalità di registrazione e di movimentazione sono indicate nel DM, capitoli 2.1.1, punto 11, e capitolo 5.1, punto 4. In vetinfo è disponibile una guida all'uso della gestione per i pascoli vaganti consultabile al seguente link: [GUIDA_PASCOLI_VAGANTI.pdf](#)

Sez. 2 / Cap. 7 - STALLA DI TRANSITO PER UNGULATI

- 1. Se lo stesso proprietario possiede due stalle di transito in provincie diverse, può movimentare dall'una all'altra?**

No, ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera d) del d.lgs. 134/2022 e del DM 2 maggio 2024.

- 2. Il decreto 134/2022 prevede per l'operatore delle stalle di transito il trasferimento degli animali ad altra attività non di sua proprietà, come fare questa verifica in BDN?**

In BDN non è prevista la registrazione del proprietario della struttura (questa informazione non ha mai interessato il sistema I&R), ma dell'operatore e del proprietario degli animali; pertanto, il sistema informativo effettua il controllo sui dati disponibili relativi alle attività di origine e di destinazione degli animali. Di conseguenza, non devono coincidere i codici fiscali e le Partite IVA registrate in BDN per le attività di provenienza e destinazione.

- 3. A quale normativa si deve fare riferimento per calcolare la capacità strutturale di stabilimenti che effettuano operazioni di raccolta di ungulati?**

La capacità di una stalla di transito o di un centro di raccolta è il numero massimo di animali che possono essere detenuti contemporaneamente in ciascuna di tali attività, numero dichiarato dall'operatore e valutato/ inserito/aggiornato in BDN dalla ASL in base alla tipologia produttiva, alla specie detenuta, ai risultati dei controlli ufficiali e altro, ai sensi dei requisiti di sanità e benessere animale, considerando il peso e l'ingombro di animali all'apice del loro ciclo produttivo e la superficie realmente disponibile per gli animali. La capacità registrata deve essere quella rispondente ai requisiti più restrittivi.

- 4. Quali sono i tempi massimi di permanenza e il numero massimo di operazioni di raccolta nelle stalle di transito per ungulati?**

In linea con le norme europee, per i centri di raccolta di ungulati il DM stabilisce che nell'intervallo tra la data di uscita degli animali dallo stabilimento di spedizione e la data di arrivo in quello di destinazione, gli ungulati movimentati sul territorio nazionale possono essere sottoposti a non più di tre operazioni di raccolta se "da allevamento" e a non più di una operazione di raccolta se "da macello". Il tempo massimo di permanenza nella stalla di transito non può essere superiore ai 30 giorni, disposizione preesistente al d.lgs. 134.

- 5. Le stalle di transito "da allevamento" possono movimentare oltre che verso allevamento e verso macello, anche verso altre stalle di transito?**

Gli animali detenuti in una stalla di transito da allevamento possono essere movimentati verso allevamenti nazionali o verso macelli nazionali e verso altra stalla di transito da allevamento e/o da macello, a condizione che non sia superato il numero massimo di operazioni di raccolta previsto dalla norma, elementi valutabili in base alla documentazione di scorta disponibile. Inoltre, non devono

coincidere i codici fiscali e le Partite IVA registrate in BDN per le attività di provenienza e destinazione.

Sez. 2 / Cap. 8 - CENTRO DI RACCOLTA DI UNGULATI

1. Quali sono i tempi massimi di permanenza degli animali nei Centri di raccolta ai sensi della normativa UE per gli animali destinati ad altri stabilimenti e per quelli da macello?

Gli animali destinati ad altri stabilimenti, in base al combinato disposto dagli articoli 43 e 45 del regolamento (UE) 2020/688, possono essere sottoposti ad un massimo di tre operazioni di raccolta nei diversi SM durante la loro movimentazione dallo stabilimento di provenienza a quello di destinazione. Sul territorio nazionale è possibile la movimentazione degli animali dal centro di raccolta a stalle di transito o direttamente allo stabilimento di destinazione. Se sottoposti ad un'unica operazione di raccolta, il tempo di permanenza massimo degli animali in un centro di raccolta è di 14 giorni; se invece gli stessi animali provengono da stabilimenti che effettuano operazioni di raccolta di un altro SM, per determinare il tempo massimo di permanenza il requisito da rispettare è che il periodo totale dalla partenza all'arrivo sia inferiore a 20 giorni e che le operazioni di raccolta siano massimo 3. In ogni caso devono rispettare anche tutti gli altri requisiti previsti.

Per verificare la provenienza ed i tempi di permanenza in CR di altri SM, occorre controllare i documenti sanitari di scorta.

Gli animali da macello, definiti dal regolamento (UE) 2020/688 all'articolo 3, punto 8, come “animali terrestri detenuti che devono essere trasportati a un macello, direttamente o dopo essere stati oggetto di un'operazione di raccolta”, possono essere sottoposti ad una sola operazione di raccolta nei diversi SM durante la loro movimentazione dallo stabilimento di provenienza al macello di destinazione e il tempo di permanenza massimo degli animali in tale centro di raccolta è di 14 giorni, rispettando sempre i 20 giorni massimi di spostamento dallo stabilimento di spedizione al macello, anche ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 43 del regolamento UE 2020/688, ivi inserito dal regolamento (UE) 2021/1706.

Quindi tutti gli animali da macello provenienti da un centro di raccolta di un altro stato membro non possono transitare per un centro di raccolta nazionale, ma devono essere inviati direttamente ad un macello.

Se il certificato INTRA permette all'operatore di un centro di raccolta di destinare ungulati “da macello” ad altro centro di raccolta di uno stato membro, è bene considerare che il requisito da rispettare è sempre la normativa. Infatti, l'incongruenza tra sistema informativo (TRACES in questo caso) e la norma di riferimento è oggetto di valutazione degli Uffici competenti per l'adeguamento del sistema alla norma, ma *i sistemi informativi non sono norma*.

Gli animali indicati da macello sul certificato INTRA devono andare direttamente al macello, senza passare da allevamenti.

2. Gli animali provenienti da un centro di raccolta di altro stato membro possono passare per un centro di raccolta italiano?

Gli ungulati che arrivano da un centro di raccolta di uno stato membro (situazione rilevabile in TRACES) hanno effettuato già una prima operazione di raccolta. Di conseguenza, se trattasi di animali “da macello” sul certificato INTRA, non possono transitare per un ulteriore centro di raccolta nazionale, in conformità agli articoli 43 e 45 del regolamento (UE) 2020/688, ma devono essere inviati direttamente ad un macello senza passare da altre attività.

Se invece sono “da allevamento” possono transitare in un centro di raccolta, ma in ogni caso devono arrivare allo stabilimento di destinazione entro 20 giorni dalla partenza dallo stabilimento UE di provenienza iniziale. Infatti, l’intervallo tra la data di uscita degli animali dallo stabilimento di spedizione e la data di arrivo in quello di destinazione deve essere inferiore a 20 giorni. In tale periodo sono consentite al massimo 3 o 1 operazioni di raccolta totali, a seconda che sia rispettivamente “da allevamento” o “da macello”, elementi da valutare in base alla documentazione disponibile. I tempi di permanenza e le operazioni di raccolta sono controllati in base alla documentazione di scorta disponibile.

3. Nei centri di raccolta possono essere introdotti animali provenienti da paesi terzi?

Ai sensi della normativa UE e nazionale di riferimento, nei centri di raccolta, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera g) del d.lgs. 134/2022, non è possibile introdurre animali da Paesi terzi.

4. Un allevamento che riceve animali direttamente da uno stato estero deve essere riconosciuto o è sufficiente la registrazione?

L’allevamento che riceve direttamente gli animali da uno stato estero non necessita di riconoscimento, ai sensi dei regolamenti UE che disciplinano la materia.

L’operatore dell’allevamento o del centro di raccolta provvede a registrare in BDN l’ingresso dall’estero dei capi introdotti da altri Stati nei tempi previsti dall’art. 10 del d.lgs. 134/2022, adempiendo inoltre a quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del d.lgs. 134/2022 e dal capitolo 5 del DM.

Gli animali devono restare in allevamento per almeno 30 giorni (salvo le eccezioni autorizzate consentite), come previsto dal DM al capitolo 2.4, punto 1, altrimenti l’attività deve essere configurata come centro di raccolta ed è necessario il riconoscimento.

Invece per le movimentazioni da allevamento a Paese terzo occorre considerare quanto previsto in materia dalla normativa UE, in particolare dal regolamento UE 609/2020.

5. Come devono essere considerati gli animali provenienti da altri PAESI UE con certificato INTRA riportante l'indicazione "ulteriore detenzione"?

Gli animali accompagnati da certificato INTRA con indicazione "ulteriore detenzione" sono normalmente animali da vita (da allevamento, ingrasso, ecc.), non da macello; quindi, se entrano in un allevamento devono restarci almeno 30 giorni (salvo eccezioni autorizzate ASL).

Sez. 2 / Cap. 9 - CESSAZIONE DI ATTIVITÀ DISPOSTA DALLA ASL

1. Vi è un tempo massimo dalla registrazione in BDN di uno stabilimento in cui l'operatore deve introdurre gli animali ed eventualmente chiuderlo nel caso in cui non introduce?

L'operatore, prima di iniziare l'attività e di introdurre animali, deve ottenere la registrazione o il riconoscimento di cui agli artt. 5 o 6 del d.lgs. 134/2022. L'atto richiede un impegno anche economico per l'operatore per cui normalmente è davvero propedeutico all'arrivo degli animali.

Nel corso dell'attività di vigilanza e controllo, il Servizio Veterinario territorialmente competente, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. 134/2022 deve registrare in BDN la cessazione delle attività che risultano a capi zero e con nessun evento avvenuto negli ultimi ventiquattro.

Può procedere alla chiusura d'ufficio in ogni caso per cui accerta che l'allevamento in realtà non esiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 15 del d.lgs. 134/2022

2. Quando è possibile effettuare la chiusura d'ufficio delle attività e stabilimenti?

Nel corso dell'attività di vigilanza e controllo, il Servizio Veterinario territorialmente competente, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. 134/2022 deve registrare in BDN la cessazione delle attività che risultano a capi zero e con nessun evento avvenuto negli ultimi ventiquattro mesi.

Può procedere alla chiusura d'ufficio in ogni caso per cui accerta che l'allevamento non esiste più (ad esempio per decesso dell'operatore senza subentri), anche se sono presenti animali. In questi casi deve verificare il destino dei capi e accertare le relative responsabilità. Se gli animali risultano in BDN per quella determinata attività, può utilizzare la funzione di registrazione come "uscita per provvedimento amministrativo"

Il CSN, secondo quanto previsto dal DM, introdurrà la funzione tecnica per registrare in automatico la interruzione di attività per gli allevamenti che in BDN risultano a zero animali da 12 mesi ed un giorno.

SEZIONE 3 - IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI E DEGLI EVENTI CHE LI RIGUARDANO

Sez. 3 / Cap. 1- IDENTIFICAZIONE DEGLI UNGULATI

1. Come registrare in BDN di bovini provenienti da altri Stati Membri senza codice identificativo della madre?

Il codice della madre è una informazione obbligatoria in base alla nostra normativa nazionale, sia prima che dopo l’emanazione del manuale operativo e la BDN richiede i soli campi previsti dalla normativa UE per bovini provenienti dall’estero.

2. Ristampe marche auricolari in caso di smarrimento per animali provenienti da altri Stati Membri

In caso di perdita, la ristampa del mezzo di identificazione deve riportare il medesimo numero unico dello stabilimento di nascita, anche per l'animale proveniente da altro stabilimento o da Paesi UE, tranne nei casi di sostituzione autorizzati dalla ASL ai sensi dell’art. 11, commi 5 e 6, del d.lgs. 134/2022.

Il CSN sta predisponendo la funzionalità che consenta di ordinare duplicati di identificativi per i suini che lo avessero smarrito in stabilimento diverso da quello di nascita (NUR dello stabilimento di nascita italiano o UE) sulla base dei codici identificativi registrati per gli insiemi introdotti.

Nel form per la registrazione degli insiemi predisposto in BDN è possibile registrare il codice identificativo completo, anche in caso di codici di altri Stati Membri.

3. Per i bovini nati in allevamenti con modalità “all’aperto o estensivo”, vi sono deroghe all’obbligo di identificazione con bolo ruminale?

Il DM prevede che per questi bovini le Regioni e le Province autonome, per i territori in possesso dei requisiti inerenti allo stato sanitario previsti da piani nazionali di controllo, possano derogare dall’utilizzo del bolo ruminale e autorizzare come secondo mezzo di identificazione il marchio auricolare elettronico apposto all’altro padiglione auricolare, riportante lo stesso codice di identificazione individuale dell’animale, solo a seguito di autorizzazione all’uso della deroga comunicata alla DGSA e al CSN prima della sua attuazione, contestualmente agli esiti della valutazione del rischio per la tracciabilità su cui si basa l’autorizzazione stessa. La comunicazione è finalizzata alla registrazione in BDN della deroga e alla determinazione dei flussi informativi delle eventuali movimentazioni degli animali dal territorio in deroga verso altre regioni o province autonome.

4. Per i bovini destinati ai pascoli del proprio territorio, può essere previsto l’obbligo di identificazione dei bovini con bolo ruminale?

Il d.lgs. 134 e il suo manuale operativo non impongono tale obbligo, ma il DM prevede che per questi bovini, le regioni e le province autonome, per i territori in possesso dei requisiti inerenti allo stato

sanitario previsti da piani nazionali di controllo, possano definire l’obbligo di identificazione con bolo endoruminale.

5. Procedura per la verifica regolare della corretta identificazione degli animali

Durante il controllo, il veterinario ufficiale verifica la presenza di una procedura interna all’allevamento, che l’operatore applica per la verifica regolare della corretta identificazione degli animali e, in caso di perdita di marchi auricolari (per i capi per cui essi sono previsti), della tempestiva richiesta dei duplicati e loro applicazione sui capi interessati (vedi anche la procedura per i controlli I&R in allevamento – nota DGSAF 31827-15/12/2023).

Il veterinario ufficiale considera l’effettiva applicazione della procedura, ma anche la gestione degli identificativi in allevamento, oltre che i dati BDN inerenti a quando sono stati effettivamente richiesti i duplicati e la frequenza con cui l’operatore effettua tali ordini. Sono questi tutti elementi fondamentali su cui si basa il nostro giudizio sulla conformità all’art. 9, comma 1, del d.lgs. 134/2022 e artt. successivi che prevedono l’identificazione degli animali ai sensi della normativa vigente. La normativa per i bovini prevede l’applicazione ed il mantenimento di due mezzi di identificazione riportanti lo stesso codice identificativo assegnato da BDN (vedi anche DM).

- Capo registrato in BDN e presente in allevamento con una sola marca Auricolare, ma senza buco nell'altro orecchio. Altra marca presente in allevamento ma mai applicata. Che fare?
- Capo registrato in BDN e presente in allevamento con una sola marca auricolare, con buco nell'altro orecchio e presenza di duplicato in azienda ma arrivato da tempo (2 -3 mesi!!) e mai applicato.

In questi casi va considerata anche una possibile condotta illecita dell’operatore, con eventuale applicazione del Codice penale, oltre che delle sanzioni amministrative e misure correttive di cui al d.lgs. 134/2022.

6. Le indicazioni operative per l’anemia infettiva indicano come stabilimento a rischio l’allevamento da diporto con flag lavoro. Come gestire queste fattispecie?

Nella nota DGSA -Ufficio 3 - di ottobre 2024 “Indicazioni operative per la sorveglianza ed il controllo dell’Anemia infettiva equina – “flag lavoro”, è riportato che nelle more dell’implementazione di detta funzione in BDN spetta al Medico veterinario individuare, sulla base delle proprie conoscenze, se un animale e/o uno stabilimento siano da lavoro o meno. Inoltre, è precisato che il flag in BDN, quando sarà attivato e utilizzato dagli attori del sistema informativo, sarà solo un ulteriore strumento a disposizione dell’autorità sanitaria, ma il suo significato epidemiologico dovrà essere sempre valutato dal Medico veterinario.

7. Per le tipologie di suini, ovini e caprini per cui il DM prevede l'identificazione col codice dello stabilimento di nascita, quale codice deve essere riportato sui mezzi di identificazione e sui DDA?

Il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale da riportare sui mezzi di identificazione nei casi, nei tempi e nei modi previsti dal DM (per gli ovini ed i caprini rif. cap. 3.3.2, punto 1, lett. a); per i suini rif. cap. 3.3.4, punti 1 e 2) corrisponde, nel nostro ordinamento nazionale, al codice aziendale (10 caratteri alfanumerici), codice che identifica lo stabilimento di nascita e che deve essere in ogni momento visibile, leggibile e indelebile sull'animale.

8. La deroga all'uso del tatuaggio invece del marchio auricolare per ovini e caprini adulti è solo per le regioni che hanno chiesto la deroga stessa?

Sì, con le modalità di cui all'art.2 del dispositivo trasmesso con nota DGSAF 21565-09/07/2024 "Procedure per la gestione del sistema I&R di alcune tipologie di ungulati".

9. Come si genera in BDN il codice individuale per i suini?

Il Codice di identificazione dell'animale dovrà essere generato da BDN ai sensi del reg. 2021/520, in particolare del suo allegato I.

10. Come classificare NON DPA animali di diverse specie?

I capitoli 3.3.1., punto 8, cap. 3.3.2., punto 7, e cap. 3.3.4., punto 11, del DM prevedono la possibilità per le ASL di autorizzare l'identificazione di bovini, suini, ovini e caprini e di stabilimenti per cui sussistono le condizioni previste. In ogni caso tali animali devono essere identificati e registrati in BDN singolarmente con l'esclusione dalla produzione di animali e per essi valgono le regole e le condizioni di sanità e benessere animali, incluse le norme di biosicurezza, previste per tutti gli animali della specie di appartenenza.

Si ricorda che gli animali da compagnia sono esclusivamente quelli delle specie indicate in allegato I dell'AHL.

11. Come la ASL può identificare animali riscontrati non correttamente identificati nel corso di un controllo?

In caso di riscontro di capi non identificati (NC) durante il controllo ufficiale il servizio veterinario può procedere all'identificazione con spese a carico dell'operatore (ex d.lgs. 32/2021).

Nel caso non vi siano identificativi nella disponibilità dell'allevatore, è effettuata una identificazione provvisoria con marche "provvisorie" della ASL.

La ASL può richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 12, comma 1, del d.lgs. 134/2022, in base alle procedure ministeriali in materia (disponibili online sul portale internet del Ministero della salute).

12. Come inserire individualmente in BDN i camelidi ed i cervidi e che procedura utilizzo per richiederne i dispositivi di identificazione ufficiali?

Il riferimento è al cap. 3.3.5 del DM e all'art. 1 del dispositivo DGSAF 21565-09/07/2024 "Procedure per la gestione del sistema I&R di alcune tipologie di ungulati".

La definizione delle modalità di allevamento dei camelidi è indicata nelle schede gestionali online, capitolo specifico.

Non è previsto l'allevamento familiare per tali specie (vedi anche cap. 2.4, punto 1A, del DM). Inoltre, in alcuni casi la detenzione di questi animali richiede autorizzazioni specifiche.

Sez. 3 / Cap. 2 - IDENTIFICAZIONE PER INSIEME

1. Cos'è un INSIEME di animali e quali sono le differenze tra insieme e partita?

L'insieme di animali, previsto per suini, ovini e caprini, è definito all'art. 2, comma 1, lettera s) del d.lgs. 134/2022 come l'insieme di animali della stessa specie o gruppo di specie appartenenti allo stesso ciclo produttivo presenti in una attività, le cui informazioni sono registrate in BDN con le modalità previste dal DM. Una partita di animali è costituita dai capi indicati nello stesso DDA, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, articolo 3, paragrafo 37).

Le indicazioni sulle modalità operative relative alla gestione degli insiemi di suini ed ovicaprini sono disponibili in vetinfo, accedendo al settore della BDN «suini» o «ovini e caprini» e quindi al Menu "DATI" - "Info" - "Manuali di utilizzo dell'applicativo".

2. Per gli ovini e caprini con identificazione semplificata, ai sensi dell'art. 45, par. 1, del regolamento UE 2019/2035 e del DM, vi è obbligo di registrare le nascite in BDN?

Per gli insiemi di ovini e caprini con identificazione semplificata, senza codice di identificazione individuale, nati nello stesso mese dello stesso anno, il DM prevede che, entro 7 giorni dall'apposizione dei mezzi di identificazione, siano inseriti in BDN con l'anno e il mese di nascita.

3. Indicazioni per l'operatore per registrare come riproduttori identificati singolarmente alcuni soggetti degli insiemi già identificati.

Gli animali scelti dall'operatore per essere adibiti alla riproduzione (verri e scrofe) sono stati già registrati per insieme entro i sette gg successivi all'applicazione dell'identificativo riportante il numero unico di registrazione dell'attività (*identificazione da effettuarsi su tutti i capi entro i 70 gg dalla nascita e comunque prima di lasciare lo stabilimento*). All'atto del primo intervento fecondativo, quindi in età fertile, e comunque prima di lasciare l'attività in cui sono detenuti al momento di tale intervento, ad essi è apposto un altro mezzo identificativo, preferibilmente al padiglione auricolare destro, riportante il codice individuale generato da BDN. La registrazione in BDN dell'identificazione singola determina, in automatico, l'aggiornamento del numero di capi degli insiemi di origine.

I riferimenti completi sono al cap. 3.3.4 del DM e le modalità operative sono anche sintetizzate in vetinfo (BDN settore suini – menu dati – info - manuali applicativi).

L'identificazione individuale dei suini è obbligatoria e aggiuntiva a quella per gli insiemi per i capi riproduttori detenuti in allevamento semi brado al momento del primo intervento fecondativo. Per poter essere registrati individualmente, il capo suino deve far parte di un insieme già presente nell'allevamento: i tempi di registrazione possono, eventualmente, risultare ritardati ma non mancanti.

4. Come registrare per insiemi i suini provenienti dall'estero?

La registrazione per insiemi è a carico dell'operatore che la effettua entro 7 giorni dall'introduzione, e comunque prima della successiva movimentazione. Egli registra gli insiemi che compongono il certificato TRACES-NT di introduzione, rispettando i campi obbligatori in BDN.

5. È ancora obbligatorio il censimento annuale per ovini, caprini e suini?

Il d.lgs. 134/2022 non prevede il censimento per i suini, ovini e caprini. Tali censimenti saranno definitivamente eliminati in BDN al termine del periodo di allineamento e certificazione di cui al dispositivo dirigenziale (nota DGSA 30173 del 30.12.2024 e successive modifiche).

6. Gli agnelli devono essere sempre identificati?

L'identificazione e registrazione degli animali in esame è sempre prevista prima che essi lascino lo stabilimento di nascita, per qualsiasi motivo (vedi cap. 3.3 del DM).

Per gli agnelli identificati e registrati con codice individuale attribuito da BDN, anche nei casi di modalità semplificata (un solo mezzo id) di cui al cap. 3.3.4, punto 1 b, del DM, l'operatore ha già registrato in BDN le informazioni previste per ciascun animale identificato singolarmente. Tali animali non sono quindi identificati per insiemi ma, appunto, singolarmente.

Sez. 3 / Cap. 3 - RESPONSABILITÀ OPERATORE /PROPRIETARIO

1. Come fa l'operatore a controllare eventuali errori della BDN se non ha accesso al registro elettronico e se ha dato delega?

Ai sensi della normativa vigente gli operatori sono tenuti a verificare i dati presenti nel registro BDN. Dal regolamento consultazione BDN liberamente disponibile al link:

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_6302_0_file.pdf: “Gli operatori, se diversi dai loro delegati, possono richiedere la visualizzazione dei dati BDN della propria attività compilando il modulo di richiesta account (per il ruolo “operatore”) dal portale Vetinfo. Non è previsto nulla osta ministeriale”.

- 2. Il mancato passaggio di proprietà di un equino a chi è ascrivibile? La sanzione viene data al proprietario dell'equino perché ha violato l'art 5 del decreto settembre 2021 o all'operatore dello stabilimento in base al 134? E nel caso di un controllo in uno stabilimento di ricovero collettivo (es. maneggio) le eventuali non conformità riscontrate a chi devono essere contestate?**

In generale, le non conformità sono a carico dell'operatore, ma per gli equini sono da valutare gli aspetti particolari del sistema I&R. Infatti, quando l'equino, a cura del suo proprietario, non è nell'attività di detenzione, il proprietario rientra a tutti gli effetti nella definizione di operatore di cui all'art. 4, punto 24, dell'AHF in quanto responsabile del suo equino. Per esempio, il passaggio di proprietà è un adempimento del proprietario, ai sensi del DM 30 settembre 2021 ed è a lui che va contestata l'eventuale sanzione per inadempimento, anche se non si può escludere a priori un concorso di responsabilità dell'operatore (nel mancato passaggio di proprietà valutare l'eventuale mancata verifica del registro BDN dell'attività da parte dell'operatore e conseguente mancata segnalazione all'interessato di anomalia del nominativo del proprietario).

Sez. 3 / Cap. 4 - DELEGA

- 1. Cosa si intende per soggetti delegati degli operatori? Quali sono le conseguenze per i delegati dagli operatori rispetto alle NC accertate?**

L'operatore può registrare in BDN, direttamente o tramite un delegato, le informazioni di competenza. Il delegato è qualsiasi persona fisica o giuridica formalmente delegata dall'operatore. Di conseguenza può essere delegato dall'operatore la persona fisica (delegato generico) o giuridica (associazione, ASL, CAA, filiera produttiva, cc.) che abbia accettato formalmente, ossia in modo documentato e verificabile, la delega dell'operatore.

Nel contratto di delega, da stipulare prima della registrazione della delega in BDN, le parti stabiliscono i tempi e i modi, documentabili, di comunicazione degli eventi da parte del delegante, entro i tempi previsti dal d.lgs. 134/2022.

In caso di ritardata registrazione degli eventi, il responsabile è in ogni caso l'operatore a cui deve essere assegnata la non conformità. L'operatore, in forza del contratto di delega, potrà rivalersi dei danni economici sul delegato se dimostra al delegato e in tribunale (se del caso) di avergli comunicato nei tempi stabiliti dal contratto stesso gli eventi. In questi casi sarebbe anche consigliabile all'operatore di cambiare il delegato. *(riferimenti: d.lgs. 134/2022 art. 9, in particolare commi 5, 6 e 10; DM, cap. 1.1 - schede gestionali online – sezione C “modelli” - normativa sui contratti di delega).*

- 2. È possibile delegare il servizio veterinario della ASL sulla propria attività?**

La delega per il servizio veterinario della ASL competente per territorio sulla attività dell'operatore delegante, è possibile nei soli casi in cui la ASL può accettare tale delega (vedi cap. 1.1 del DM).

Sez.3 / Cap. 5 - EVENTI**1. Quali sono i tempi massimi per la registrazione degli eventi in BDN?**

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. 134/2022, **entro sette giorni dall'evento** l'operatore deve registrare in BDN le informazioni inerenti all'identificazione degli animali, alle movimentazioni (inclusi accasamenti e sfolementi/svuotamenti dei gruppi di pollame), alla morte, oltre che ai passaggi di proprietà degli equini. Per i furti/smarrimenti e ritrovamenti, i tempi di comunicazione sono riportati nello stesso art. 9 del d.lgs. 134/2022.

2. La denuncia dei furti e degli smarrimenti deve essere presentata alle forze dell'ordine?

L'operatore o il suo delegato devono comunicare alla ASL il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia (art. 9, comma 6, del d.lgs. 134/2022).

Sez.3 / Cap. 6 - DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO (DDA)**1. Il DDA è informatizzato?**

Il DDA è esclusivamente informatizzato e deve essere compilato in BDN tranne nei casi **eccezionali** previsti dalla normativa vigente (art. 8, commi 7 e 8, del d.lgs. 134/2022). Si ricorda che il DDA compilato in BDN è garanzia di tracciabilità e della possibilità di adoperare strumenti importantissimi per la sanità animale. Tra questi i blocchi sanitari - ossia i blocchi informatizzati che possono essere disposti in situazioni che impongono limitazioni sanitarie delle movimentazioni - non hanno nessuna applicazione senza la compilazione in BDN dei DDA, con importanti ricadute sui piani di sanità, sui controlli al macello, e molto altro.

La registrazione automatica della movimentazione in BDN al settimo giorno non preclude la possibilità per l'operatore di procedere autonomamente prima del termine previsto dal d.lgs. stesso.

2. I DDA cartacei sono ancora utilizzabili?

Il ricorso a DDA cartacei deve essere eccezionale, infatti, esso è consentito esclusivamente in situazioni eccezionali (che sono misurabili e verificabili anche in BDN) non dipendenti dalla volontà dell'operatore (art. 8, comma 8 del d.lgs. 134/2022).

3. Commercianti e allevamenti di pollame con modalità "svezzamento" devono fare il DDA informatizzato o va bene cartaceo?

L'operatore ha la possibilità di registrare in modo semplificato in BDN le movimentazioni in uscita verso allevamenti familiari o per vendita a privati per autoconsumo indicando in BDN il numero complessivo di animali ceduti con un'unica uscita a fine giornata. In tali casi l'operatore che

movimenta gli animali compila il DDA in forma cartacea e registra manualmente l'evento (DM, cap. 4,1, punto 8).

4. Art. 8.8 del d.lgs. 134/2022 e obbligo di registrazione entro 3 giorni del DDA cartaceo da parte dell'operatore.

I casi contemplati dal comma 8 sono eccezioni, neppure deroghe. in tali casi eccezionali lo stesso comma obbliga l'operatore a registrare l'evento movimentazione in uscita non entro 7, ma entro 3 giorni.

Per il contrasto al riscontro di non conformità, naturalmente valutando caso per caso (soprattutto la reiterazione della carenza di conformità, ovvero l'uso frequente dell'eccezione e la frequenza e l'entità del ritardo di registrazione, nei casi in oggetto sono applicabili anche:

- art 15 del d.lgs. 134, in particolare il comma 2 e se del caso il comma 3, lettera e);
- art. 18, comma 2, dello stesso d.lgs. 134/2022.

5. Le registrazioni delle movimentazioni in BDN avvengono automaticamente?

Le movimentazioni sono registrate automaticamente in BDN al settimo giorno dall'evento in base ai dati presenti nel relativo DDA. L'operatore ha in ogni caso sempre la responsabilità di controllare la correttezza dei dati presenti in BDN inerenti alla sua attività e agli animali che detiene e movimenta (in uscita e in ingresso).

6. Quali rettifiche sono possibili per l'operatore dopo la compilazione del DDA in BDN?

L'operatore è tenuto ad annullare il DDA entro sette giorni nei casi in cui la movimentazione non è effettuata. Nei casi in cui siano riportate errate informazioni inerenti alla movimentazione, l'operatore deve rettificarle entro sette giorni (quindi rettifica del movimento e non del documento che è già stato utilizzato per movimentare gli animali). La ASL può visualizzare in BDN i DDA eliminati per poter verificare, tra l'altro, se erronei annullamenti abbiano compromesso la relativa registrazione di ingresso in altro stabilimento. Per annullamenti di DDA effettuati dopo sette giorni, l'operatore ha l'obbligo di cancellare in BDN tali documenti e relative movimentazioni.

La registrazione manuale della movimentazione prima dei sette giorni effettuata dall'operatore di partenza o di destino blocca la relativa registrazione automatica.

7. Per quanti giorni ha valore il DDA di cui all'art. 8, comma 7, del d.lgs. 134/2022 dopo la sua compilazione?

La validità del DDA termina alla data di arrivo prevista della partita di animali, data inserita obbligatoriamente nello stesso documento al momento della sua registrazione in BDN, con una discrepanza in eccesso di massimo 24 ore. L'emissione del DDA non può essere precedente a 4 giorni rispetto alla data di partenza prevista. La BDN consente l'elaborazione del DDA in modalità bozza,

ossia è possibile compilare e salvare alcuni dati del DDA: tale versione è memorizzata dal sistema per massimo 7 giorni per il completamento nella sua versione definitiva prima della movimentazione effettiva e sua eventuale validazione.

8. Rimane traccia in BDN delle movimentazioni di equini A/R inferiori ai 7 giorni?

In BDN è tenuta traccia di tutti gli eventi registrati dall'operatore e dal proprietario (nei casi in cui è lui a compilare il DDA).

9. Il DDA è necessario per chi si sposta in giornata a cavallo fuori provincia/regione da solo o in gruppo per passeggiata?

Si. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del DM 30 settembre 2021, l'operatore e il trasportatore assicurano che durante ogni spostamento degli equini sia reso sempre disponibile il DDA, ad esclusione di:

- quando sono montati, guidati, condotti o portati, per un arco di tempo inferiore a 24 ore, nelle vicinanze dello stabilimento di residenza dell'equino con lo SLID a portata di mano;
- quando partecipano a un addestramento o a una prova per una competizione o per una manifestazione equestre che richiede che gli equini lascino, per massimo 24 ore, il luogo dell'addestramento, della competizione o della manifestazione;
- quando sono spostati o trasportati in una situazione di emergenza degli equini stessi.

Per approfondimenti consultare anche il capitolo 16, voce "escursione" dell'allegato A dello stesso DM 30 settembre 2021.

10. Come può essere movimentato un puledro a cui è stato applicato il transponder, se iscritto in BDN senza che l'OR competente abbia ancora emesso lo SLID?

Gli equini di età inferiore ai dodici mesi (equini di razza o atleti FISE) o ai sei mesi (equini non di razza e non "sportivi"), che non hanno ancora completato le procedure di identificazione e non sono in possesso dello SLID **possono essere movimentati dallo stabilimento di nascita per un periodo non superiore a 30 giorni purché ad essi sia stato già applicato il transponder**. Per tali equini la BDN consente la compilazione del documento di accompagnamento informatizzato con una modalità ad hoc (art.5 comma 1 DM 30/09/21), che prevede la data di rientro entro 30 giorni dall'uscita nello stabilimento di nascita" e riporta alcune deroghe previste dai regolamenti UE 2019/2035 e 2021/963).

Tipologia Uscita					
Allevamento *	Fiera/Mercato	Macello	Pascolo	Escursione/Competizione all'aperto	Articolo 5 comma 1 del DM *
☐	☐	☐	☐	☐	☐
* Allevamento/Stalla di transito/Posto di controllo/Centro raccolta/Centro materiale genetico/Altro					

11. Nel caso un proprietario di equino fa il DDA e poi non lo elimina, chi si sanziona? il proprietario dell'equide o l'operatore dello stabilimento?

Chi ha compilato il DDA (INFORMAZIONE CONTENUTA NEL DDA STESSO) è tenuto a correggere le informazioni inesatte inerenti al relativo documento e, in caso di movimentazione non effettuata, ad annullarlo. Il riferimento del d.lgs. 134/2022 (art. 8, comma 7) è l'operatore in quanto persona che compila il DDA, ma per gli equini la situazione è diversa nei casi in cui è il proprietario dell'animale a compilare il DDA. In tali situazioni, infatti, il proprietario rientra a tutti gli effetti nella definizione di operatore di cui all'art. 4, punto 24, dell'AHL in quanto responsabile del suo equino e soggetto che ha compilato il DDA.

Di conseguenza in tali circostanze, se il proprietario non corrisponde all'operatore, avendo compilato il DDA è direttamente responsabile delle relative inadempienze in qualità di soggetto, tracciabile in BDN, che ha realmente compilato il DDA.

12. Come sono registrate in BDN le movimentazioni di animali verso/da Fiere/Mercati/Mostre (F/M/M)?

Il DM prevede la registrazione automatica delle movimentazioni verso e da F/M/M in base alle informazioni contenute nei DDA in BDN. La registrazione del movimento avverrà il giorno successivo alla data di partenza indicata in tale documento con destinazione o provenienza F/M/M.

Nel caso di compilazione del DDA di andata e ritorno, previsto al capitolo 5, punto 26, del manuale operativo, l'uscita da F/M/M e il rientro nell'attività di partenza, non saranno registrati in automatico il giorno successivo alla data indicata nel documento informatizzato nel solo caso in cui l'operatore/delegato della F/M/M abbia compilato un successivo diverso documento informatizzato per movimentare gli stessi animali (con identificazione singola) verso uno stabilimento diverso da quello di provenienza.

13. Come sono registrate le movimentazioni di pollame e lagomorfi verso macello annesso allo stabilimento e verso allevamenti familiari di pollame/conigli o per vendita a privati per autoconsumo?

Ai sensi del DM, capitoli 4.1 (8 e 9) e 4.2 (3 e 4), le movimentazioni di pollame e lagomorfi verso allevamenti familiari di tali specie o per vendita a privati per autoconsumo devono essere registrate in BDN dall'operatore con unica uscita a fine di ogni giornata

Le movimentazioni verso macello annesso allo stabilimento, senza uscita degli animali dallo stabilimento stesso, e relative macellazioni (*con controllo BDN del movimento intra-stabilimento*) devono essere registrate in BDN dall'operatore entro sette giorni dall'evento. Per queste movimentazioni è possibile, anche se non obbligatorio, compilare il DDA in BDN.

14. La macellazione di suini in un allevamento a favore di terzi deve sempre essere preceduta da vendita attestata da DDA? E per i cervidi abbattuti in stabilimento e poi avviati al macello per terminare le operazioni?

Il DDA è richiesto per le movimentazioni degli animali, non delle carcasse. Il DDA non è mai un attestato di vendita. Nel caso di macellazione dell'animale effettuata presso lo stabilimento nel quale è stato allevato, è prevista la registrazione della stessa in BDN.

Per le macellazioni d'urgenza la procedura è descritta in apposito capitolo del DM.

SEZIONE 4 – CONTROLLI: MISURE CORRETTIVE E SANZIONI

Sez. 4 / Cap. 1 – MISURE CORRETTIVE E SANZIONI

1. Quali sono le Autorità Competenti legittimate ad elevare sanzioni per il sistema I&R?

Sono le autorità competenti indicate all'articolo 2 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 20 del d.lgs. 134/2022 per ciascun animale non identificato, si intendono applicabili da ora?

Le misure restrittive e le sanzioni riportate nel d.lgs. 134/2022 sono direttamente applicabili dall'entrata in vigore del d.lgs. stesso.

3. Nel caso di un controllo sfavorevole è possibile fare solo le prescrizioni?

Se il controllo è sfavorevole, la possibilità di applicare prescrizioni con indicazione del tempo massimo entro il quale correggere le carenze di conformità riscontrate prima di procedere ad eventuali sanzioni e misure restrittive, dipende dalla tipologia di irregolarità riscontrata. È necessario riportare nella relazione di controllo tutte le informazioni che riguardano il tipo di prescrizione assegnata e la tempistica di adempimento della stessa.

4. Cosa si intende per relazione di controllo/verbale di controllo?

Ad ogni controllo ufficiale, il veterinario ufficiale deve compilare, oltre la check list, una relazione di controllo o verbale di controllo ufficiale (cap. 8, punto 4, del DM e art 4, comma 5, del d.lgs. 27/21) con tutte le informazioni di dettaglio previste. In essa sono specificate le evidenze raccolte, le risultanze dei controlli, le non conformità emerse, i provvedimenti e le azioni correttive disposti dalla ASL.

Sez. 4 / Cap. 2 - DIFFIDA

1. Quando è possibile applicare l'istituto della diffida per il sistema I&R?

Per l'applicazione dell'Istituto della diffida, l'art 21, comma 4, del d.lgs. 134/2022 richiama la Legge 11 agosto 2014, n. 116, che ne prevede l'applicazione per violazioni sanabili precisando che per esse

si intendono le carenze di conformità, riscontrate per la prima volta (con riferimento ai 5 anni precedenti), le cui conseguenze sono eliminabili con una mera operazione di regolarizzazione (c.d. violazioni sanabili).

Se la violazione non è sanabile e non è accertata per la prima volta, non si può applicare la diffida. In questi casi si prescrive come ottemperare ai requisiti normativi e si applicano le misure correttive e le sanzioni del caso. È compito del Veterinario Ufficiale valutare, caso per caso, la eventuale sanabilità dell'illecito e i motivi alla base della decisione adottata devono essere riportate nel verbale del controllo ufficiale. (riferimenti: d.lgs. 134/2022 art. 21; nota DGISAN 27904 del 05/07/2023; Legge 11 agosto 2014 n. 116; dl D.L. 22 marzo 2021 n. 42).

2. È possibile applicare l'istituto della diffida ai ritardi/mancanze di comunicazione degli eventi?

Il ritardo di registrazione eventi per definizione non è sanabile in quanto il riscontro riguarda il superamento del termine previsto dalla norma, superamento che resta documentabile in BDN (*vedi anche nota DGISAN "diffida" 27904 del 05/07/2023*). Poiché l'oggetto della sanzione amministrativa di cui al d.lgs. 134/2022 è il ritardo, si ritiene che per le mancate/ritardate comunicazioni di eventi entro il tempo stabilito, o modifiche degli stessi, non essendo regolarizzabili, non è applicabile l'istituto della diffida, al netto di ritardi dovuti ad oggettive difficoltà tecniche documentabili da parte dell'operatore. Infatti, il ritardo non può essere regolarizzato in quanto le informazioni inerenti agli eventi sono tracciate in BDN in modo inequivocabile e non modificabile.

Come evidenziabile dai veterinari ufficiali nei report disponibili nell'applicativo di vetinfo "statistiche", pagine "Implementazioni", "Valutazione Implementazione Anagrafe" e "tempi di registrazione degli eventi in BDN", le mancate/ritardate comunicazioni degli eventi rappresentano una criticità del sistema I&R. Ai fini di una corretta gestione del sistema stesso, nell'individuazione del campione di operatori da sottoporre annualmente a controllo in loco, l'autorità competente deve tenere in considerazione anche i precedenti degli operatori in ordine alla regolarità o meno delle registrazioni degli eventi in BDN, attribuendo un livello di rischio più alto agli operatori per cui risultano ritardi rilevanti.

SEZIONE 5 – FORMAZIONE

1. Programmi formativi di sanità animale obbligatori previsti dal DM 06.09.2023

Il decreto 6 settembre 2023 stabilisce l'obbligo di partecipare a specifici programmi formativi in materia di sanità animale per gli operatori, i trasportatori e i professionisti degli animali, in attuazione dell'art. 13, par. 2, del regolamento (UE) 2016/429, in conformità con l'art. 11 dello stesso.

Gli operatori ed i trasportatori che alla data di applicazione del decreto 6 settembre 23 sono identificati e registrati nel sistema I&R sono tenuti ad assolvere all'obbligo di frequenza del primo programma formativo entro il 31 dicembre 2025, mentre chi avvia la propria attività tra il 1° gennaio 2024 e il 31

dicembre 2025 deve assolvere all'obbligo di formazione entro 12 mesi dall'inizio dell'attività. A partire dal 1° gennaio 2026 la frequenza del primo programma di formazione sarà condizione per la registrazione degli operatori ed i trasportatori nel sistema I&R e per l'avvio dell'attività presso stabilimenti registrati o riconosciuti (riferimento: DM 06.09.2023).

Ai fini dell'obbligo formativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto:

1. È definito OPERATORE qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari. In BDN è registrato l'operatore per ciascuna attività svolta in uno stabilimento. Poiché l'operatore può essere una persona fisica o giuridica, anche il legale rappresentante dell'ente (Associazione o Società) registrato in BDN come operatore di allevamento e di stabilimento di ricovero collettivo degli equini è tenuto alla formazione. Quando l'operatore non coincide col proprietario degli animali (esempio: maneggio con un operatore che detiene diversi equini, ciascuno con proprietario distinto registrato in BDN) è solo l'operatore ad essere obbligato alla formazione prevista dal decreto.
2. È definito TRASPORTATORE colui che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi. Se trattasi di persona giuridica, ciascuna ditta/società di trasporto rende disponibili ad ogni controllo le documentazioni aziendali in autocertificazione con l'elenco dei soggetti stabilmente o temporaneamente adibiti al trasporto degli animali.
Ciò premesso qualora il proprietario trasporti per proprio conto i propri animali, fatta eccezione per la fattispecie della movimentazione senza mezzo di trasporto, è soggetto all'obbligo di formazione di cui al decreto, in qualità di trasportatore.
3. È definito PROFESSIONISTA DEGLI ANIMALI una persona fisica o giuridica che di professione si occupa di animali, diversa dagli operatori o dai veterinari.
Al fine di individuare tali professionisti, per ciascuna attività registrata in BDN, l'operatore rende disponibile ad ogni controllo le documentazioni aziendali in autocertificazione con l'elenco di tali figure. Nell'elenco devono essere indicati i relativi ruoli, specificando se trattasi di persona fisica o giuridica. In tale ultimo caso, deve essere chiaramente indicata la/le persona/e fisica/he designata/e dalla società, semplice o complessa, per l'accudimento reale degli animali.
Solo a titolo di esempio, tra i professionisti degli animali per il settore equino sono compresi gli stallieri, gli istruttori, i dipendenti ed i collaboratori che di professione gestiscono ed accudiscono agli animali, i collaboratori sportivi, i quadri tecnici federali.

Ciascun soggetto tenuto alla formazione dimostra che ha assolto a tale obbligo con gli attestati di partecipazione ai programmi formativi previsti dal decreto. In caso di riscontro di inadempienze inerenti a persone giuridiche, le misure correttive e le sanzioni sono a carico delle stesse (da nota DGSA 1151 del 16.01.25).

SEZIONE 6 - CONDIZIONALITÀ

1. Quale percentuale del campione minimo deve rappresentare il campione di condizionalità?

La percentuale del campione condizionalità è stabilita da dispositivi comunitari in materia di erogazione di misure di sostegno (in primis Regolamento (UE) n. 2021/2115, non di competenza del Ministero della salute). In ogni caso essa è calcolata sul numero dei richiedenti il beneficio e non può quindi essere rapportata al numero delle attività di allevamento registrate in BDN.

Gli elenchi delle attività che hanno aderito alle misure PAC sono trasmessi dagli Enti erogatori (Agea – Organismi Pagatori Regionali) alle ASL o Regioni, secondo le modalità in uso.